

Legge regionale 30 novembre 1994, n. 69

Art. 3

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Conto finanziario.

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1993 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio 1993.

1. Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali

accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 21.310.839.952.022
delle quali sono state riscosse	L. 18.502.955.131.415
e sono rimaste da riscuotere	L. 2.807.884.820.607

Spese di competenza dell'esercizio 1993.

1. Le spese per:

- gli organi, le strutture ed i servizi dell'amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
- la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
- le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
- gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali

impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 21.910.247.106.230
delle quali sono state pagate	L. 18.808.387.870.857
e sono rimaste da pagare	L. 3.101.859.235.373

Art. 4

Residui attivi dell'esercizio 1992 e precedenti.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1992 risultavano stabiliti

in	L. 3.838.161.504.376
dei quali nell'esercizio 1993 sono stati riscossi	L. 1.524.013.645.955
sono stati riaccertati in meno	L. 27.111.482.000
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1993	L. 2.287.036.376.421

Art. 5

Residui passivi dell'esercizio 1992 e precedenti.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1992 risultavano stabiliti

in	L. 2.444.313.089.367
dei quali nell'esercizio 1993 sono stati pagati	L. 1.211.665.013.786
sono stati eliminati	L. 638.193.640.672
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1993	L. 594.454.434.909

Art. 6

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1993.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1993 (articolo 2)	L. 2.807.884.820.607
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	L. 2.287.036.376.421
Residui attivi al 31 dicembre 1993	L. <u>5.094.921.197.028</u>

Art. 7

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1993.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1993 (articolo 3)	L. 3.101.859.235.373
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	L. 594.454.434.909
Residui passivi al 31 dicembre 1993	L. <u>3.696.313.670.282</u>

Art. 8

Situazione di cassa.

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1993 è determinata come segue:

- Differenza di cassa al 31 dicembre 1992	lire 11.294.687.303
- Riscossioni dell'esercizio 1993:	
in conto residui	1.524.013.645.955
in conto competenza	18.502.955.131.415
	<u>20.026.968.777.370</u>
	20.015.674.090.067
- Pagamenti nell'esercizio 1993:	
in conto residui	1.211.665.013.786
in conto competenza	18.808.387.870.857
	<u>20.020.052.884.643</u>
Deficit di cassa al 31 dicembre 1993	<u>4.378.794.576</u>

Art. 9

Situazione amministrativa.

1. E' accertato nella somma di lire 1.394.228.732.170 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1993 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO	lire
- Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1992	1.382.553.727.706
- Entrate accettate nell'esercizio 1993	21.310.839.952.022
- Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1992 e precedenti:	
- accertati al 1° gennaio 1993	3.838.161.504.376
- accertati al 31 dicembre 1993	<u>3.811.050.022.376</u>
In meno	<u>27.111.482.000</u>
Totale attivo	<u>22.666.282.197.728</u>

PASSIVO	lire
- Spese impegnate nell'esercizio 1993	21.910.247.106.230
- Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1992 e precedenti:	
- accertati al 1° gennaio 1993	2.444.313.089.367
- accertati al 31 dicembre 1993	1.806.119.448.695
In meno	638.193.640.672
Totale	21.272.053.465.558
Saldo finanziario positivo	1.394.228.732.170
Totale a pareggio dell'attivo	<u>22.666.282.197.728</u>

Art. 10

Conto generale del patrimonio.

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1993 di cui all'articolo.104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 novembre 1994

Bottin

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 novembre 1994, n. 69

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 giugno 1994, n. 43/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 agosto 1994, dove ha acquisito il n. 465 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 5 settembre 1994;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 ottobre 1994, n. 10066;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 ottobre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 novembre 1994, prot. n. 4939/22712 ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito
- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.